

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 110 del 30 Dicembre 2023

Oggetto : Servizio periodico di continuità assistenziale (ex guardia medica notturna) – Conferimento incarico al dott. Balderi Gian Luca - Periodo Anno 2024 - Determina a contrarre –

IL DIRETTORE

Premesso

- che questo Ente, quale gestore di una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata per l'accoglienza in regime residenziale di n.64 anziani non autosufficienti, deve garantire, in base a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di requisiti organizzativi delle RSA, 24 ore su 24 l'assistenza infermieristica;
- che, a causa della attuale carenza di personale infermieristico, l'Ente intende assicurare il rispetto del suddetto parametro, avvalendosi di personale medico per lo svolgimento del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica notturna);
- che, pertanto, è stata richiesta al dott. Balderi Gian Luca, la disponibilità a prestare il suddetto servizio di continuità assistenziale in base alle esigenze della RSA e compatibilmente con la propria attività professionale;
- che il dott. Balderi Gian Luca si è dichiarato disponibile a fornire il suddetto servizio di continuità assistenziale a favore degli ospiti della Struttura alle condizioni di cui alla bozza di convenzione allegata al presente atto **sub "a"** a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 17, comma 2, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare, per il loro modesto valore, molto al di sotto della soglia comunitaria ;

Preso atto :

- dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36 del 2023, nel quale, all' art.3, comma 1, lett. d), viene definito l' "affidamento diretto" come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice"*;
- dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, ove, all'art.1, comma 2, in merito all'imposta di bollo, si prevede che *"Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro"*;
- dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto il contratto è stipulato *" mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato...."*;

Tenuto conto infine che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;

Rilevato che saranno sottoscritti dal suddetto dott. Balderi Gian Luca il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

di affidare, per l'anno 2024 e secondo le necessità dell'Azienda, al dott. Balderi Gian Luca , l'incarico di svolgere il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica notturna) presso la RSA;

di stipulare, conseguentemente, con il dott. Balderi Gian Luca , apposita convenzione conforme allo schema che si allega **sub "A"** a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all' art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di dare atto che la spesa di cui sopra troverà copertura nel budget finanziario di spesa che verrà assegnato al Direttore per l'esercizio 2024;

di stabilire che la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs 36 del 2023;

di obbligare l'affidatario delle opere di cui sopra al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione, e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di provvedere al pagamento a seguito di acquisizione di regolari fatture ;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Il DIRETTORE
F.to D.ssa E.Stefanini

Copia conforme all'originale

Il Direttore - E.Stefanini

Allegato “A”

CONVENZIONE

PER EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PERIODICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA NOTTURNA) A FAVORE DEGLI ASSISTITI PRESSO LA RESIDENZA SOCIO – SANITARIA “PIO ISTITUTO CAMPANA” – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SERAVEZZA (LU)

L'anno **duemilaventi**....., il giorno del mese di in Seravezza

tra

- la **Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, di seguito per brevità “Azienda”, avente sede in Seravezza (Lu) , via F. Donati, 100, P. IVA 01346420464 nella persona del Direttore D.ssa Eugenia Stefanini

e

il **Dott. Gian Luca Balderi**, medico, C.F. BLDGLC49A01G628N di seguito per brevità “Medico”

PREMESSO

- che l’Azienda , quale gestore di una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata per l’accoglienza in regime residenziale di n.64 anziani non autosufficienti, deve garantire, in base a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di requisiti organizzativi delle RSA, 24 ore su 24 l’assistenza infermieristica;
- che, a causa della attuale carenza di personale infermieristico, l’Ente intende assicurare il rispetto del suddetto parametro, avvalendosi di personale medico per lo svolgimento del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica notturna);
- che il Medico non versa in situazioni di incompatibilità giuridico – amministrativa agli effetti dell’attività che verrà svolta all’interno della RSA;
- che il Medico ha liberamente scelto di instaurare con l’Ente un rapporto libero – professionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa.

- La premessa ed i dati identificativi in epigrafe sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione.

- Il dott. Gian Luca Balderi svolgerà occasionalmente presso la RSA il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica notturna) nei giorni e secondo l'orario che il Direttore della RSA comunicherà allo stesso.

Art. 3 – Modalità di effettuazione del servizio.

- Il Medico si impegna a prestare la propria attività professionale secondo scienza, coscienza e comunque secondo i principi della migliore tecnica ed in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale e renderà le prestazioni avendo ad obiettivo il miglior risultato possibile, a prescindere dal tempo occorrente.
- Il Medico svolgerà l'attività in autonomia professionale, senza vincoli di subordinazione, garantendo una presenza che soddisfi le esigenze dell'Azienda e degli ospiti della Struttura; a tal fine si coordinerà con la Direzione Amministrativa dell' Azienda e, in caso di necessità, con i medici curanti di ciascun ospite.
- Il Medico dichiara esplicitamente di assumersi la più ampia responsabilità, sotto l'aspetto sanitario, per le prestazioni fornite e, a tale proposito, provvede a depositare presso l'Amministrazione dell'Azienda, unitamente agli altri documenti richiesti, la copia della polizza di assicurazione per la copertura dei rischi professionali.
- Il Medico dichiara di essere a conoscenza che, durante il servizio di guardia medica nella RSA, in quest'ultima presteranno servizio n. 3 (tre) operatori addetti alla assistenza di base.

Art. 4 - Compensi per l' attività svolta e modalità di pagamento

- L' Azienda si impegna a corrispondere al Medico, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, un compenso onnicomprensivo pari a €. 200,00 a notte ricoperta (dalle 22.00 alle 7.00) , al lordo di ogni eventuale onere previdenziale, assistenziale e fiscale.

- Nel suddetto compenso sono comprese anche le eventuali spese personali che il Medico dovesse sostenere nello svolgimento dell'attività professionale oggetto della presente convenzione.
- La Residenza provvederà mensilmente alla liquidazione del compenso al Medico, previo ricevimento della relativa fatturazione.
- Le parti danno atto che tutti i compensi sono esenti IVA ai sensi dell' Art. 10 , comma 1, n. 18 del DPR 633/72 e successive modificazioni.

Art. 5 – Registrazione presenza

- Il Medico è tenuto ad attestare la propria presenza nella RSA su apposito registro, riportando sia l'orario di inizio che quello di fine prestazione .

Art. 6– Assicurazioni –

- E' patto espresso fra le parti che la copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni oggetto del presente atto, con particolare riferimento alla R.C.T., farà carico al Medico che, conseguentemente, si impegna a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi richiesta di risarcimento dovesse pervenirle a seguito delle prestazioni rese per effetto della presente convenzione.
- L'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità , diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del medico per il raggiungimento della sede di erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

- Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Medico dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Azienda è il seguente: BCC Pietrasanta IBAN IT6170872670220000000023021

Art. 8 – Codice di condotta

Il Medico si impegna a rispettare il codice di condotta dei dipendenti pubblici e quello approvato dall'Azienda e consultabile sul proprio sito Istituzionale.

Art. 9 - Pubblicità'

Il presente atto sarà pubblicato quale conferimento di incarico sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda.

Art. 10 – Decorrenza

La presente convenzione decorre dal 01.01.2024 ed ha validità fino al 31.12.2024 e non è tacitamente rinnovabile.

E' facoltà delle parti risolvere anticipatamente il presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicare mediante lettera raccomandata A/R .

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti della presente convenzione ai sensi della L. 31.12.1996 n.675 – informativa sulla privacy – ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 – protezione dei dati personali – con l'adeguamento dell'informativa alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n.231/2007.

Art. 12 – Divieto pantouflage

Il professionista dichiara che non sussistono, relativamente allo stesso, motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed attesta , ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto .

Art. 13- Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto é soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

Art. 14 - Foro competente

In caso di controversia il foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Lucca.

Art. 15 – Spese

Le spese di bollo sono a carico dell' Azienda .

Art. 16 – Incompatibilità

Il Medico si impegna a dare immediata notizia all'Ente qualora si verificassero situazioni di incompatibilità giuridico-amministrativa rispetto all'attività che sarà svolta all'interno della RSA.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Residenza Socio – Sanitaria
“ Pio Istituto Campana” – A.P.S.P.
Il Direttore

Il Medico
Dott. Gian Luca Balderi
